

Strembo, 23 luglio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di servizi e forniture relativi all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" p.ed. 161 e p.ed. 2 in C.c. Carisolo. Modifica impegno di spesa e approvazione schema bando di gara.

Il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco fino al 2031, parte dell'edificio "Ex Scuola Elementare" di Carisolo, p.ed. 161, piano secondo e sottotetto, e p.ed. 2, piano terzo e sottotetto, entrambi in C.C. Carisolo, al fine di adibirli a Casa del Parco della Val Rendena dedicata al tema della geologia e geomorfologia del Parco.

Nel contratto di comodato l'Ente Parco si è impegnato a realizzare a proprie spese il progetto di ristrutturazione dell'edificio, limitatamente al lotto relativo alla parte di edificio destinata ad ospitare la Casa del Parco e l'allestimento della Casa che verrà effettuato alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, in carico al Comune di Carisolo, Ente proprietario dell'immobile.

I lavori dello stabile, ad opera del Comune di Carisolo, sono in fase di conclusione.

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" è stata affidata al signor Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ).

Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto al finanziamento di *"Iniziativa promosse dagli Enti di gestione dei Parchi naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile"*.

Il progetto di allestimento della Casa del Parco "Geopark" è stato ritenuto idoneo per candidare a tale contributo che potenzialmente poteva giungere all'80% (ottanta%) della spesa ammissibile, nei limiti di una quota massima di finanziamento di € 600.000,00.

Con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento della Casa del Parco "Geopark" p.ed. 161 e p.ed. 2 in C.C. Carisolo che

prevede un importo complessivo di € 757.916,62 e il seguente quadro economico:

- mobili su misura	€ 154.228,78;
- mobili di serie	€ 28.851,00;
- illuminazione	€ 48.639,00;
- pittore e costruttore a secco	€ 15.747,60;
- allestimento tecnico (hardware)	€ 96.835,00;
- software, computer grafica e riprese fotografiche	€ 116.150,00;
- modelli e plastici	€ 92.000,00;
- pannelli e stampe	€ 13.205,00;
- forniture varie	€ 14.500,00;
- acquari	€ 16.393,50;
- totale lavori	€ 596.549,88;
- imprevisti (ca. 5%)	€ 29.827,49;
- I.V.A. su lavori al 21%	€ 131.539,25;
TOTALE COMPLESSIVO	€ 757.916,62.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile 2013 è stata effettuata la presa d'atto degli esiti dell'istruttoria in merito alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco un contributo pari a € 573.859,32 per l'allestimento della Casa del Parco "Geopark" di Carisolo.

Con determinazione del Direttore n. 79 di data 21 maggio 2013 è stato affidato, al geom. Stefano Farina dello Studio Seiduesei.org Srl, l'incarico per la redazione del D.U.V.R.I. per l'allestimento della Casa del Parco a Carisolo.

Sulla base dell'incarico di cui al punto precedente sono stati anticipatamente quantificati, assieme al professionista, i costi della sicurezza specifici che prevedono una spesa pari a € 900,00 oltre a I.V.A. al 21%.

Considerata la complessità della procedura che si deve attivare per affidare la fornitura di cui all'oggetto, l'Ente Parco aveva ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC).

Pertanto con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 37 di data 18 marzo 2013 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Agenzia della Provincia autonoma di Trento per gli Appalti e Contratti (APAC) avente ad oggetto la gestione e/o supporto in tema di procedure di affidamento di appalti pubblici.

Successivamente l'Ente Parco ha inoltrato all'Agenzia una nota relativa alla manifestazione di interesse contenente la descrizione sommaria della fornitura, l'indicazione delle modalità di scelta del contraente e l'indicazione del criterio di aggiudicazione individuato, il

nominativo del responsabile del procedimento e l'indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto.

Con nota di 14 maggio 2013, ns. prot. n. 2378/VIII/9 l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha inoltrato al Parco una nota con la quale garantisce all'Ente lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante indicando come responsabile del procedimento la dott.ssa Lara Molinari.

Con nota di data 17 maggio 2013, ns. prot. n. 2378/VIII/9 l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha comunicato che nella precedente nota è stato erroneamente indicato come responsabile del procedimento la dott.ssa Lara Molinari, anziché il dott. Enrico Sartori.

Con determinazione del Direttore n. 86 di data 22 maggio 2013 è stata approvata la proposta dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i contratti con la quale veniva garantito lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante nella procedura di aggiudicazione dell'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo.

Successivamente a seguito di contatti telefonici con il responsabile del procedimento dott. Enrico Sartori è emerso che se la procedura di aggiudicazione fosse stata svolta dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, non si sarebbe potuto rispettare la scadenza prevista all'art. 11 del bando 1/2012 Programma Operativo 2007-2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e più precisamente che entro il 31.12.2013 il Parco dovrà, necessariamente e improrogabilmente, presentare uno Stato di Avanzamento Lavori.

Per tale motivo il Parco ha deciso di espletare direttamente la procedura di gara tramite il proprio Ufficio Tecnico Ambientale e con determinazione n. 122 di data 23 luglio 2013 ha stabilito di affidare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, il servizio di consulenza, anziché il ruolo di Stazione Appaltante, nella procedura di aggiudicazione dell'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della convenzione n. 159 di data 26 marzo 2013 avente ad oggetto la gestione e/o supporto in tema di procedure di affidamento di appalti pubblici.

Con determinazione n. 87 di data 28 maggio 2013 è stata autorizzata la procedura di affidamento della fornitura relativa all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, ed integrato l'impegno di spesa di € 900,00 per gli oneri della sicurezza specifici, determinando il costo complessivo dell'opera pari a € 758.816,62 comprensivo degli oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo di cui al punto precedente deve però essere ulteriormente integrato per far fronte alle spese di pubblicazione del

bando e degli esiti di gara, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., che prevede che il bando e gli esiti vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali.

Per individuare il costo delle pubblicazioni sono stati richiesti alcuni preventivi, e migliore offerente è risulta la ditta FAMIS – Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., che ha richiesto un importo di € 4.091,90 comprensivo di I.V.A. al 21% per la pubblicazione sia del bando che degli esiti di gara.

Ai sensi dell'art. 35 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013 possono essere rimborsati dalla ditta aggiudicataria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Risulta inoltre necessario integrare l'impegno di spesa di:

- € 243,45 per far fronte all'I.V.A. relativa agli oneri della sicurezza specifici, in quanto con la determinazione del Direttore n. 87 di data 28 maggio è stato impegnato l'importo di € 900,00 al netto di imprevisti e I.V.A.;
- € 375,00 e per far fronte al contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta necessario:

- integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso (impegno n. 77/2013) e con determinazione n. 87 di data 28 maggio 2013, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso (impegno n. 179/2013), assumendo l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento e pari a € 4.710,35 al capitolo 3250 art. 1 così suddiviso:
 - € 4.091,90 per le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara;
 - € 243,45 per gli imprevisti al 5% e l'I.V.A. (21%) relativa agli oneri per la sicurezza specifici;
 - € 375,00 per il contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- approvare lo schema del bando di gara d'appalto per le forniture relative all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" in C.C. Carisolo, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva il documento "*Variante del Programma annuale di gestione 2013*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2013;
- visto il D.lgs 163/2006 e successive modifiche;
- visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)*" e successive modifiche;

determina

1. di apportare una modifica al quadro economico di spesa relativo all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" di Carisolo per far fronte alla spesa necessaria per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara, per imprevisti e I.V.A. relativi agli oneri della

sicurezza specifici e per le spese per Autorità Vigilanza su LL.PP., che risultano essere:

- € 4.091,90 per le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara;
- € 243,45 per gli imprevisti al 5% e l'I.V.A. (21%) relativa agli oneri per la sicurezza specifici;
- € 375,00 per il contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

2. di prendere atto che il nuovo quadro economico risulta così composto:

- importo base d'asta	€ 565.656,38;
- acquari e forniture varie	€ 30.893,50;
- oneri della sicurezza specifici	€ 900,00;
- imprevisti	€ 29.872,49;
- spese per pubblicazione bando e esito gara	€ 3.381,74;
- I.V.A. al 21%	€ 132.447,86;
- spese per Autorità Vigilanza su LL.PP.	€ 375,00;
- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 763.526,97;

3. di prendere atto che il presente provvedimento comporta un aumento di spesa pari a € 4.710,35 con necessità di integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso (impegno n. 77/2013) e con determinazione del Direttore n. 87 di data 28 maggio 2013, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso (impegno n. 179/2013);

4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, e pari a € 4.710,35, con un impegno di spesa equivalente, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;

5. di prendere atto che gli acquari e le forniture varie, vista la natura e la delicatezza dell'oggetto, verranno affidati mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 della l.p. 23/90 e ss.mm., in quanto l'importo totale è pari a € 30.893,50 e quindi inferiore a € 44.700,00;

6. di stabilire che le spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara vengano rimborsate dalla ditta aggiudicataria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

7. di approvare lo schema del bando di gara d'appalto per le forniture relative all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" in C.C. Carisolo, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.

MC/VaIC/lb

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Prot. n. /gara

Strembo,

Oggetto: Bando di gara d'appalto per le forniture relative all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" in C.C. Carisolo.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 09
SETTEMBRE 2013

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Il Parco Naturale Adamello Brenta – Ufficio Tecnico – Ambientale – via Nazionale, 24, Strembo, telefono 0465/806641, fax 0465/806699, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, la seguente fornitura.

Oggetto dell'appalto: allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo.

Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

- 22000000 – 0 : Stampati e prodotti affini
- 30200000 – 1 : Apparecchiature informatiche e forniture
- 30210000 – 4 : Macchine per l'elaborazione dati (hardware)
- 31500000 – 1 : Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
- 32322000 – 6 : Attrezzature multimediali
- 39100000 – 3 : Mobili
- 39150000 – 8 : Arredi e attrezzature varie
- 39298800 – 5 : Acquari
- 48000000 – 8 : Pacchetti software e sistemi di informazione

CODICE CIG: 5256154B7C

CODICE CUP: G58J13000050002

Importo a base d'appalto: € 565.656,38=. Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 900,00=.

Tempi per la realizzazione: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi (art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Luogo di esecuzione: Carisolo (Tn) - ITALIA

Modalità di pagamento: i pagamenti all'Appaltatore verranno effettuati secondo le modalità stabilite all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'allestimento è finanziato in parte con fondi europei (Bando FESR n.1/2012) e in parte con fondi del bilancio del Parco Naturale Adamello Brenta.

Classificazione della fornitura: allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo per EURO 565.656,38=. ed EURO 900,00=. quali oneri per la sicurezza.

Costi pubblicazione bando ed esiti gara: € 4.091,90 IVA inclusa. Tale importo dovrà essere rimborsato dalla ditta aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

La fornitura non è suddivisa in lotti.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché, per quanto compatibili, alla L.P. 19 luglio 1990, n.23 e ss.mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., e con le modalità procedurali, per quanto compatibile dell'art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**", allegato E, e sulla base del Capitolato Speciale d'appalto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**".

Documentazione disponibile per i concorrenti.

Il bando di gara, i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati **A**, **B** e **C**), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria (allegato **D**), i parametri e i criteri di valutazione delle offerte (allegato **E**), il Capitolato Speciale d'Appalto e il progetto esecutivo, sono disponibili sul sito internet <http://www.pnab.it/chi-siamo/atti-pubblici/appalti.html>.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, al Parco Naturale Adamello Brenta – Ufficio Tecnico – Ambientale – via Nazionale, 24 – 38080 Strembo TN (tel. 0465/806641 - fax 0465/806699) entro e non oltre 14 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione

dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (<http://www.pnab.it/chi-siamo/atti-pubblici-pnab/appalti.html>), almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invitano i concorrenti ad **avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Parco Naturale Adamello Brenta
Via Nazionale, 24
38080 – STREMO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09 settembre 2013

un plico chiuso **con le seguenti modalità**:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o la stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso mancato rispetto delle modalità sopraindicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze

concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo all'integrità e della non manomissione del contenuto.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la **ragione sociale** dell'offerente e la seguente dicitura: **"Gara per l'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo"**.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- A.** la **DICHIARAZIONE/DOCUMENTAZIONE** di cui al paragrafo 4.1;
- B.** il **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al paragrafo 4.2;
- C.** le **REFERENZE BANCARIE** di cui al paragrafo 4.3;
- D.** la ricevuta di versamento del **CONTRIBUTO**, di cui al paragrafo 4.4, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- E.** l'eventuale documentazione/dichiarazione di cui al paragrafo 4.5, 4.6 e 4.7;
- F.** l'**OFFERTA TECNICA** – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura **"OFFERTA TECNICA"**, redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- G.** l'**OFFERTA ECONOMICA** – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"**, redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato dai Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 14.30 alle ore 15.45, ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) presso la sede del Parco Naturale Adamello Brenta a Strembo, via Nazionale,

- 24, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento;
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 14.30 alle ore 15.45, ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) presso la sede del Parco Naturale Adamello Brenta a Strembo, via Nazionale, 24, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento;. In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le imprese offerenti ad inoltrare i plichi **esclusivamente** all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le imprese i cui plichi perverranno all'amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Non fa fede dunque nemmeno la data di spedizione postale.

Non saranno prese in considerazione offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARA' TENUTA IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2013 ALLE ORE 10:00, PRESSO LA SALA GIUNTA DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, VIA NAZIONALE, 24 - STREMBO

Il Parco darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante fax o mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle Imprese o persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.lgs. 163/2006, compresi gli enti pubblici o privati ed associazioni con o senza persona giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.lgs. 163/2006, in tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, conferiranno **mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi**, da indicare in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che le consorziate.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la prestazione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parti dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste all'art. 47 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.lgs. 163/2006 non possono partecipare imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i

quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 indicati al successivo paragrafo 4.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E DI ESPERIENZA

- iscrizione al registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto dell'appalto;
- aver realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto per un importo non inferiore complessivamente ad € trecentomila (300.000,00=.) al netto degli oneri fiscali, intendendosi per forniture analoghe l'allestimento di centri visita e musei.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA

- dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestante la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa.
Nel caso di A.T.I. le referenze bancarie dovranno essere presentate da tutte le imprese del costituendo raggruppamento temporaneo.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, **PENA L'ESCLUSIONE**.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**".

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere prodotta, a **PENA DI ESCLUSIONE**, una dichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, (utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando), accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1.a.** che l'impresa è **iscritta al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- 1.b.** che l'impresa ha realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto per un importo non inferiore complessivamente ad € trecentomila (300.000,00=.) al netto degli oneri fiscali, intendendosi per forniture analoghe l'allestimento di centri visita e musei.
- 2.** il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38, comma 1 del D.lgs. 163/2006, **con l'obbligo di indicare TUTTE** le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett.c) del D.lgs. 163/2006 attualmente in carica, nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.
Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si

intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.);
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola

ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Solo, qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza**:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione

dovrà presentare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

Si allega copia dell'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.lgs. 163/2006 (allegato F).

3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 comma 1, lett. m-quater) del D.lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
4. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e nel Capitolato Speciale d'Appalto accettandole tutte senza riserva alcuna.
5. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa.
- 6. l'eventuale dichiarazione di subappalto** (di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006) in carta legale o resa legale, redatta **secondo le modalità** indicate nel **successivo paragrafo 6**.
Tale dichiarazione **dovrà essere sottoscritta**, dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.
7. il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che consente di avvalersi del beneficio di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006, ossia la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria previste all'art. 75 e dall'art. 113, comma 1 del D.lgs. 163/2006.
8. nel caso di Raggruppamento di Impresa dovranno essere indicate l'impresa capogruppo e le imprese costituenti il raggruppamento, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori

raggruppati, e per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs. 163/2006.

9. *se consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006:* l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37. comma 7 del D.lgs. 163/2006 nonché le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

se consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006: qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio, l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.lgs. 163/2006, nonché le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

se consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006: l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio, nonché le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006: l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio e l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici.

10. nel caso di G.E.I.E.: dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.E.I.E..
11. di autorizzare, eventualmente, che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax.

A **PENA DI ESCLUSIONE**, in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

A **PENA DI ESCLUSIONE** in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

A **PENA DI ESCLUSIONE** in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziate e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 si precisa che è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo **orizzontale** e di tipo **verticale**.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 la prestazione principale, in termini economici, riguarda la fornitura e posa in opera di mobili su misura e mobili di serie.

Le prestazioni secondarie riguardano principalmente la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti, la fornitura di hardware e software e la realizzazione di modelli e plastici.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.lgs. 163/2006, nell'offerta dovrà essere **chiaramente** specificato le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese ciascuna impresa associata dovrà rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 punti 1.a, 1.b (frazionabile, come di seguito precisato), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (se ricorre il caso) e 10 (se ricorre il caso).

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di

impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 punti 1.a, 1.b (frazionabile, come di seguito precisato), 2, 3, 4, 5, nonché ai punti 7, 8, (eventualmente, se ricorre il caso) 9 e (eventualmente, se ricorre il caso) 10.

In caso di consorzio ex art. 2602 cc non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì le tipologie del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica.

Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese del G.E.I.E.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4.1 punto 1.a. - ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto -, dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, consorziate o facente parte del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4.1 punto 1.b. - ossia aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo non inferiore complessivamente ad Euro trecentomila (300.000,00=) - potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E. fermo restando che l'Impresa mandataria capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria; il tutto a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà altresì contenere l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese

consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere

presentata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, la documentazione in originale comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro 11.331,13, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Alla cauzione provvisoria si applica il beneficio della riduzione della cauzione del 50% in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati (art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato al concorrente capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato a tutti i concorrenti** del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul "conto di tesoreria" del Parco Naturale Adamello Brenta presso la Unicredit Banca S.p.a. Agenzia di Pinzolo, codice IBAN: IT 52 V 02008 35260 000001475801; in tal caso il versante riceverà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara; l'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere del Parco Naturale Adamello Brenta a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione; l'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure,

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

sottoscrizione in originale del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**a tal fine è utilizzabile il fac-simile di dichiarazione allegato - "ALLEGATO - D"**).

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o

Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b), integrata dalle seguenti clausole:

1. "il fideiussore si impegna, su richiesta della Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione";
2. "Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

- 1) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Parco Naturale Adamello Brenta in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- 2) la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 3) il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2 comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Parco Naturale Adamello Brenta a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata A.R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- 4) il fideiussore si impegna, su richiesta del Parco, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

La fideiussione dovrà inoltre riportare, a **PENA DI ESCLUSIONE**, la seguente clausola:

il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Parco Naturale Adamello Brenta.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Parco Naturale Adamello Brenta.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente

alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Comporta l'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura di gara:

1. la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
2. la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Parco Naturale Adamello Brenta.

Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

4.3 REFERENZE BANCARIE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovranno essere presentate **in originale**, a **PENA DI ESCLUSIONE**, le dichiarazioni positive di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa (requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 del presente bando di gara).

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/06 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando dovrà:

- a) indicare i «**giustificati motivi**» dell'impedimento
- b) allegare «**qualsiasi altro documento**» idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.

La stazione appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità del concorrente.

A PENA DI ESCLUSIONE in caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), le medesime referenze devono essere prodotte con riferimento a ciascuna impresa costituente l'associazione, il consorzio o il G.E.I.E..

4.4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata a **PENA DI ESCLUSIONE** la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di **€ 70,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni contenute sul sito internet:
<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG n. 5256154B7C** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal soggetto individuato quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla gara.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata con autentica notarile dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, **PENA la DECADENZA** dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

4.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.7 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dei requisiti di capacità tecnica e di esperienza di cui al precedente paragrafo 2.2 punti 1 (inerente l'iscrizione al Registro delle Imprese), 2 (inerente lo svolgimento di servizi analoghi nel triennio precedente) e/o dei requisiti di capacità finanziaria ed economica di cui al precedente paragrafo 2.2. punto 1 (referenze bancarie).

In tale caso, a **PENA DI ESCLUSIONE**, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.:

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al punto 1 del paragrafo 2.2 e/o del requisito di capacità tecnica e di esperienza di cui al punto 1 e/o punto 2 del paragrafo 2.2 e paragrafo 4.1 punto 1.a e/o punto 1.b previsto dal presente bando di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità

dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

5. PROCEDURA DI GARA

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nonché alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;

- b) a disporre, se del caso, la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, perché provveda all'escussione della cauzione provvisoria nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Esecutiva del Parco, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "**PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale contenente i punteggi tecnici, attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- d) a sospendere la seduta di gara pubblica procedendo in modo riservato al calcolo e all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**";
- e) riprendere la seduta di gara pubblica, procedendo alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche;
- f) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
- g) ad **aggiudicare** l'appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, previa eventuale verifica di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e fatta salva la valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 86, sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo

le offerte e le giustificazioni prodotte al responsabile dell'amministrazione competente per la fase dell'esecuzione.

Il responsabile dell'amministrazione competente per la fase di esecuzione dell'appalto svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici dell'amministrazione, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si rinvia all'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione delle prestazioni che intende subappaltare.

Il subappalto è ammesso fino ad un massimo del 30% dell'importo di contratto.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere redatta su carta legale o resa

legale e essere sottoscritta secondo le modalità prescritte al paragrafo 3 con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta economica.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le prestazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici dell'amministrazione, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l'Amministrazione valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Pertanto, l'Amministrazione sottoporrà a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà – entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- d) l'originalità del servizio offerto.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella busta contenete l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'aggiudicatario; i requisiti tecnico-organizzativi e di capacità economico-finanziaria verranno verificati nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: **ESCLUSIONE del concorrente; ESCUSSIONE della cauzione provvisoria, SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

Se essi non forniscono la prova, ovvero non confermano le loro dichiarazioni, l'Amministrazione procede all'**ESCLUSIONE** degli stessi dalla gara, all'**ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà altresì **nei confronti dell'aggiudicatario**, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla **verifica del possesso dei requisiti di ordine generale** dichiarati nel corso della procedura di

affidamento. Qualora riscontri la mancanza di tali requisiti, l'Amministrazione procederà ad **ANNULLARE l'aggiudicazione** e provvederà all'**INCAMERAMENTO della cauzione provvisoria**, alla **DENUNCIA dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria** e alla **SEGNALAZIONE alla Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

- 1. CERTIFICAZIONI rilasciate dai committenti** dalle quali si evinca che l'impresa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ha svolto **forniture analoghe** a quelle oggetto dell'appalto per un importo non inferiore complessivamente ad Euro trecentomila (€ 300.000,00). Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici il requisito verrà accertato d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 2. CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
- 3. ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS E ALL'INAIL**, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle **Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta in **originale o copia conforme** all'originale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445/200. In particolare, si precisa che con riferimento

a informazioni, dati e documenti **già in possesso di amministrazioni pubbliche** è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa del concorrente e attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli artt. 19 e 47 medesimo DPR 445/2000.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

La verifica circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 sarà effettuata secondo i criteri dettati dal medesimo articolo.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);
- b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne

abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- c) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal Parco Naturale Adamello Brenta ai fini della stipulazione del contratto;
- d) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.5 del presente bando di gara;
- e) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate;
- f) la **POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.** a copertura della responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2 del Capitolato speciale di appalto, con un massimale minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) a sinistro e con un massimale minimo di euro 3.000.000 per eventuali danni ad opere e impianti preesistenti.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dal **D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**: "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*".

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, (lett. e) del presente art.9)** a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/2006.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni della Provincia Autonoma di Trento e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia Autonoma di Trento;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvati dai quali risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Comporta l'**ESCLUSIONE** dalla procedura di gara la mancata presentazione:

- della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 e, nel caso in cui siano dovute, anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4.7;
- della documentazione di cui ai paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 e, nel caso in cui sia dovuta, la documentazione di cui ai paragrafi 4.5, 4.6 e 4.7;
- della busta contenente l'offerta tecnica;
- della busta contenente l'offerta economica.

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, **PENA L'ESCLUSIONE**.

Qualora le dichiarazioni presentate siano **irregolari o incomplete**, ovvero si rendano necessari **approfondimenti istruttori in ordine**

all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a **sospendere la seduta** di gara e a **richiedere** al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i **chiarimenti necessari** o il **completamento** delle medesime dichiarazioni. **In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla **regolarizzazione** entro il termine posto dall'Amministrazione.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Si evidenzia che per l'espletamento delle attività non è ammesso l'impiego di mezzi o automezzi non autorizzati in base alla normativa vigente. Al momento dell'entrata in servizio la Ditta deve possedere gli automezzi dichiarati nell'offerta, **pena l'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE** e la **DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE** dell'appalto ovvero la **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** di appalto eventualmente stipulato.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può autorizzare **l'esecuzione anticipata della prestazione** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente

comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.).

Prescrizioni in merito al subappalto: si rinvia la precedente paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Roberto Zoanetti – tel: +39.0465.806666.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Parco Naturale Adamello Brenta intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è il Parco Naturale Adamello Brenta;
5. il responsabile del trattamento è il Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con apposita dichiarazione **congruamente motivata** da allegare all'offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

Similmente, con apposita dichiarazione **congruamente motivata** da allegare agli eventuali giustificativi del carattere apparentemente anomalo dell'offerta (qualora prodotti in allegato all'offerta economica ovvero qualora richiesti dall'Amministrazione), ciascun offerente potrà segnalare al Parco di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative ai predetti giustificativi, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in apposito atto allegato ai giustificativi medesimi in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il Parco consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il Parco, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRETTORE
- dott. Roberto Zoanetti-

Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (Allegati A, B e C)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D),
- Parametri e criteri di valutazione delle offerte (allegato E),
- Copia dell'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006 (Allegato F).

ValC/MC

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 123 di data 23 luglio 2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti